


Agenzia per il lavoro e l'istruzione
Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 145 DEL 22.10.2010

Oggetto: Nullità/annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 27.07.2009 in favore della Dott.ssa Imma Belmare.

PREMESSO che

- con DGR n. 507 del 18 giugno 2010 è stata approvata l'Informativa al Presidente del Consiglio Regionale della Campania nonché le Direttive ai Coordinatori delle AGC, ai Dirigenti di Settore e di Servizio, ai Presidenti, Amministratori e Dirigenti degli Enti, Agenzie, Aziende, Società, Consorzi, Associazioni e Fondazioni, nell'ambito della prima attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 concernente il Patto di Stabilità Interno ed altre disposizioni sugli Enti territoriali (All. sub A, sub B, sub C);
- tali direttive prevedono testualmente che : "...i soggetti in indirizzo sono invitati a procedere alla revoca degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati a partire dal luglio 2009, con la massima sollecitudine e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2010 ed a produrre entro e non oltre il 7 luglio 2010, una relazione illustrativa delle decisioni assunte, corredata dai provvedimenti adottati e un elenco complessivo degli incarichi e dei contratti deliberati, stipulati o prorogati dal 31 luglio in poi";
- con medesima disposizione veniva altresì richiamata l'attenzione dei destinatari sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito all'art. 77-ter, commi 15 e 16 del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L. n. 78/2010;
- con nota n. 3222 del 6 luglio 2010 il Direttore dell'Arlas dell'epoca procedeva ad inviare al Presidente della Giunta Regionale comunicazione avente ad oggetto : Relazione illustrativa come richiesto da Circolare Prot. 3166/UDCP/GAB del 24 giugno 2010 - Attuazione dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78;
- con DGR n. 589 del 02/8/2010 la Giunta Regionale, in attuazione l'art. 2 comma 1 lett. a) della Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2010, istitutivo dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in luogo dell'Agenzia per il Lavoro e la Scuola, ha provveduto a nominare il nuovo Direttore Generale dell'Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione in persona del Dott. Paolo Gargiulo;
- con nota del 3/9/2010 prot. 5121/UDPC/GAB/GAB recepita dall'Arlas in data 16.09.2010 prot. n. 4045 avente ad oggetto - Sollecito applicazione all'art.14 commi 20 e 21 del D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/ 2010 - il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale invitava i soggetti in indirizzo a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla direttiva presidenziale adeguandosi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicando compiutamente la direttiva stessa;
- la precedente gestione amministrativa dell'Arlas non ha mai provveduto ad effettuare le consegne al nuovo Direttore Generale contestando la legittimità dell'insediamento anche in sede giudiziaria, con procedure ancora in corso di definizione;
- con relazione inviata alla III Commissione Consiliare Permanente nota n. 4569 del 21.10.2010 a seguito dell'audizione del 24.09.2010, l'attuale Direttore Generale dell'Arlas ha evidenziato le criticità emerse in fase di insediamento soprattutto nel difficile reperimento di alcuni atti e contratti di collaborazione;




Agenzia per il lavoro e l'istruzione

Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- con Decreto Direttoriale Arlas n. 131 del 17.09.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arlas n. 119 del 23.07.2010 di proroga delle short list di cui ai D.D. 119/2008, D.D. 69/2009, D.D. 123/209, D.D. 152/2009 e D.D. 203/2009 che sono decadute alla rispettive date di scadenza;
- con Decreto Direttoriale Arlas n. 138 del 08.10.2010 è stato annullato il Decreto Direttoriale Arlas n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione" con declaratoria di inesistenza materiale e giuridica dell'atto regolamentare medesimo;
- con nota Arlas del 23.09.2010 prot. n. 4106 veniva contestato alla Dott.ssa Imma Belmare cause di invalidità e difformità dell'incarico conferito con contratto seriale di lavoro a tempo determinato, mancante anche della preordinata deliberazione amministrativa a contrarre, rilevate a seguito delle verifiche provvisorie disposte in esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale;
- la predetta interessata ha provveduto a far pervenire al protocollo Arlas le deduzioni di riscontro alla comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ex art. 7 L. 241/90 nel termine ivi indicato;

CONSIDERATO CHE:

- con la citata nota del 03/9/2010 prot. 5112/UDCP/GAB/GAB, l'Arlas è stata invitata formalmente a rivalutare il contenuto delle note di riscontro alla menzionata direttiva presidenziale per adeguarsi al disposto del nuovo testo dell'art. 14 comma 20 ed applicare compiutamente la direttiva con attenzione sul pieno rispetto delle prescrizioni in merito al divieto di assunzione sancito dal combinato disposto dagli artt. 76 e 77 ter - commi 15 e 16 - del D.L. n. 122/2008 convertito in L. n. 133/2008, così come ribadito dal richiamato art. 14 comma 19 del D.L. n. 78/2010;
- la predetta direttiva impone, quindi, alle Amministrazioni Regionali destinatarie della medesima di annullare/revocare gli atti ed i contratti di assunzione deliberati in violazione del richiamato art. 77 ter - commi 15 e 16 - del D.L. 122/2008 convertito in L.133/2008;
- dalle verifiche provvisorie effettuate risulta stipulato in data 27.07.2009 un contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 01.08.2009, tra l'Arlas e la Dott.ssa Imma Belmare ad opera del Direttore dell'epoca, già privo di poteri per effetto dell'art.14 L. 122/2010 e della successiva L.R. n. 7/2010 e DGR n. 589/2010 di nomina del nuovo Direttore Generale, in aperta violazione del divieto di assunzione sancito dal combinato disposto dagli artt. 76 e 77 ter - commi 15 e 16 - , del D.L. 122/2008, convertito dalla L.133/2008 e degli artt. 35 e 36 Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii., oltre che del precetto generale di cui all'art. 97 Cost.;
- gli Enti Pubblici devono, comunque, uniformare a pena di nullità i propri comportamenti a criteri di legalità, efficienza, trasparenza ed imparzialità, avvalendosi prioritariamente delle strutture organizzative interne e del personale preposto per l'assolvimento dei compiti istituzionali, in osservanza del principio di economicità e buon andamento dell'Amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e dalla L. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'autonomia regolamentare in materia di reclutamento del personale degli Enti Pubblici non consente di dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in contrasto con le disposizioni del Dlgs 165/01 (artt. 35 e 36) e del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in quanto la materia dell'accesso al pubblico impiego è oggetto di riserva di legge (art. 97, comma 3, Cost.);
- le disposizioni di cui innanzi (integrate da quelle contenute nell'art. 14 commi 19 e 21 del DL 31 maggio 2010 n. 78, coordinato con la legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 recante:



Agenzia per il lavoro e l'istruzione


Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

«Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» e dall'art. 76 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008) sono da ritenersi di carattere generale ed applicabili nell'intero settore dei pubblici poteri;

- il rapporto tra dipendenti esterni e l'Amministrazione Pubblica è ontologicamente omogeneo a quello del personale di ruolo, dato che per entrambi la disciplina negoziale collettiva costituisce la fonte regolatrice del contratto di impiego, per quanto attiene all'inquadramento funzionale ed alla relativa predeterminazione dell'orario di lavoro, a fronte di una retribuzione determinata e onnicomprensiva;
- costituisce altresì - *jus receptum* - il principio secondo cui la discrezionalità amministrativa va esclusa in presenza di comportamenti *contra legem* dell'Amministratore o del dirigente pubblico (cfr. Cass. SS. UU. n. 7024/ 2006; n. 5083/2008; n.5288/2009 e Ord. n. 6410 del 2.3.2010);

RILEVATO CHE

- il contratto di lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Imma Belmare del 27.09.2009 - con decorrenza dal 01.08.2009 al 31.01.2011 - è stato stipulato dal Direttore Arlas dell'epoca, già privo di poteri per effetto dell'art. 14 L. 122/2010, della successiva L.R 7/2010 e DGR 589/2010, in violazione delle disposizioni degli artt. 35 e 36 Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii, oltre al precetto generale di cui all'art. 97 Cost. per essere stato concluso *intuitu personae*, così come si evince dai rilevati vizi propri di cui infra;
- il predetto contratto, già contrario alle richiamate normative ed affetto dai vizi di cui innanzi e da vizi propri di cui infra, rientra anche negli atti vietati dal combinato disposto dagli artt. 76 e 77 ter - commi 15 e 16 - del D.L. 122/2008 e, pertanto, soggetto a nullità/annullamento per violazione di legge;
- il predetto contratto, già nullo per quanto detto innanzi e per vizi propri di cui infra, resta caducato anche in conseguenza e per effetto della nullità/annullamento del D.D. n. 23 del 09.02.2009 e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del presunto "Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi di collaborazione", nonché per nullità/annullamento del D.D. n. 119 del 23.07.2010 di proroga della validità delle *Short List* dell'Arlas;
- l'atto negoziale in questione va dichiarato nullo e, comunque, annullato in autotutela perché *contra legem* per i seguenti vizi propri:
 - a) il Direttore Arlas dell'epoca, decaduto dai poteri amministrativi per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 14 L. 133/2010, non poteva compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - b) agli atti dell'Ufficio non si è rinvenuto il Decreto di deliberazione dell'incarico il favore della Dott.ssa Imma Belmare per cui il contratto di assunzione de quo risulta stipulato dal Direttore Arlas dell'epoca, già privo di poteri per effetto dell'art. 14 comma 20 e 21 L. 122/2010, della L.R. n. 7/2010 e DGR n. 589/2010 di nomina del nuovo Direttore Generale, in assenza del provvedimento di autorizzazione a contrarre, di motivazione dell'assunzione e del relativo impegno di spesa;
 - c) il contratto di lavoro a tempo determinato consta di atto negoziale atipico, contenente espressioni e refusi di lettere di incarichi di collaborazione, non preventivamente approvato ed adottato dall'Amministrazione, che non contempla nelle premesse il provvedimento deliberativo dell'incarico né i fatti, gli atti e le fonti normative che lo giustificano e lo regolano;
 - d) il contratto di assunzione di personale esterno, stipulato in violazione anche del divieto introdotto dall'art. 49 D.L. 112/2008 di conferire incarichi a favore del medesimo lavoratore per un periodo superiore a tre anni, non contiene l'indicazione precisa delle attività da realizzare e




Agenzia per il lavoro e l'istruzione

Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

- dell'inquadramento della contrattista, e neppure richiama il provvedimento di verifica e presa d'atto dell'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane interne. In ogni caso, non vi è traccia agli atti dell'Ufficio dell'espletamento di una formale procedura culminata nell'adozione del necessario provvedimento di verifica ed accertamento di indisponibilità di risorse umane interne per far fronte alle attività di progetto;
- e) il predetto contratto attribuisce senza motivazione alcuna compensi superiori alla retribuzione massima tabellare applicabile al personale dipendente a tempo indeterminato con mansioni di funzionario, in violazione delle disposizioni in materia del CCNL del Comparto. In ogni caso, il contratto di assunzione non contempla il livello di inquadramento necessario al fine di determinare la correlata e proporzionale retribuzione dovuta. Stessa censura vale che per l'attribuzione immotivata di un orario di lavoro inferiore ai minimi previsti dal CCNL del Comparto Enti Locali a fronte di una retribuzione superiore a quella corrisposta ai funzionari con orario di lavoro ordinario;
 - f) mancano agli atti dell'Ufficio i documenti indispensabili per comprovare il possesso da parte della contrattista dei requisiti necessari per potere assumere compiti, ruolo e funzioni di cui al contratto di lavoro determinato e per poter procedere all'immissione in servizio. In particolare non risultano prodotti i titoli di studio e professionali e le obbligatorie certificazioni sanitarie rilasciate dalle competenti strutture pubbliche;
 - g) non risultano assunti agli atti dell'Ufficio lettere di immissione in servizio, ordini e disposizioni attinenti al luogo, orario e modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e neppure la contrattista risulta inserita nell'elenco dei dipendenti ai fini del rilevamento della presenza giornaliera e di ogni altro obbligo previsto per il personale interno Arlas;
- in ogni caso, la contestata nullità/annullamento del nuovo contratto di assunzione, fermi ed impregiudicati gli effetti delle imperative norme di legge in materia, discende anche dall'annullamento della proroga delle short list di riferimento, per effetto dell'annullamento del Decreto n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del presunto Regolamento per il reclutamento del personale Arlas e della declaratoria di inesistenza del medesimo regolamento. Ne consegue che, alla luce di tutto quanto innanzi rilevato, il contratto de quo è stato stipulato in violazione delle disposizioni di legge che disciplinano l'accesso all'impiego pubblico esclusivamente per il tramite di procedure concorsuali. In ogni caso, la scelta dalla contrattista è avvenuta *intuitu personae*, stante le vigenti ed inderogabili disposizioni e divieti in materia di assunzione nelle P.A. e l'inesistenza materiale e giuridica del Regolamento richiamato in premessa, ancorché inapplicabile, e la decadenza delle *short list* alle rispettive date di scadenza;

RITENUTO

- di non poter accogliere, anche alla luce del quadro normativo e di fatto innanzi delineato e descritto, le deduzioni svolte dall'interessata in quanto il contratto di lavoro a tempo determinato tra l'Arlas - in persona del Direttore p.t. dell'epoca - e la Dott.ssa Imma Belmare rientra negli atti stipulati *contra legem* (violazione Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. - artt. 35 e 36 -; art. 97 Cost., combinato disposto dagli artt. 76 e art. 77 ter. - commi 15 e 16 -, D.L.122/2008, art.14 comma 20 e 21 L. 122/2010) ed in forza di atti e provvedimenti - precedenti, presupposti e preordinati - annullati che si riverberano su tutti gli atti connessi, successivi e consequenziali;
- di dover provvedere alla chiusura del procedimento avviato ex art. 7 L. 241/90;
- di dover dichiarare nullo e, comunque, di annullare in autotutela il contratto di lavoro stipulato in data 27.07.2009 tra l'Arlas ed la Dott.ssa Imma Belmare, in applicazione delle disposizioni di cui



Agenzia per il lavoro e l'istruzione

Ente strumentale della Regione Campania
(L.R. N. 14/2009)

agli artt. 35 e 36 Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii., art. 97 Cost., combinato disposto dagli artt. 76 e 77 ter - commi 15 e 16 - del D.L. 122/2008 convertito in L. 133/2008, richiamato art. 14 D.L. n. 78/2010 anch'esso applicabile ed in conseguenza e per effetto degli enunciati vizi propri e dell'annullamento delle disposizioni di proroga delle *short list*, dell'annullamento del Decreto n. 23 del 09.02.2009 di approvazione del presunto Regolamento per il reclutamento del personale Arlas e della declaratoria di inesistenza materiale e giuridica del medesimo Regolamento;

VISTO

- il Dlgs n. 165/01;
- l'art. 21 nonies della L. 241/90;
- il DL n. 78/10 conv. in L. n. 122 del 30 luglio 2010;
- la DGR n. 507 del 18 giugno 2010;
- la Legge Regionale n. 7 del 20 luglio 2010;
- la DGR. n. 589 del 2/8/2010;
- la nota del 3/9/2010 prot. 5112 /UDCP/GAB/GAB del Capo di Gabinetto;
- il D.D. Arlas n. 131 del 17.09.2010;
- il D.D. Arlas n. 138 del 08.10.2010;
- la Circolare n. 3 del 19.3.2008 del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 del 23.09.2010 prot. n. 4106;
- le deduzioni dell'interessata;

DECRETA

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- dichiarare la chiusura del procedimento amministrativo avviato con comunicazione ex art. 7 L. 241/90 del 23.09.2010 prot. n. 4106;
- di dichiarare nullo e, comunque, di annullare in autotutela il contratto di lavoro a termine stipulato in data 27.07.2009 tra l'Arlas e la Dott.ssa Imma Belmare;
- fare riserva di ogni ulteriore provvedimento in ordine alla contestazione di eventuali illeciti erariali;
- comunicare l'esito del procedimento all'interessata;
- di trasmettere il presente decreto al responsabile del procedimento ed all'Ufficio di Ragioneria dell'Arlas per gli atti di sua competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Napoli, 22/10/2010

Il Direttore Generale
Dr. Paolo Gargiulo